SETTORE V

ALLEGATO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Oggetto: Concessione del servizio integrato di pubblica illuminazione del Comune di Sezze, comprensiva della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento normativo, efficientamento energetico, potenziamento e ampliamento della rete e degli impianti, nonché della fornitura di energia elettrica, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso pubblico e stabilisce i criteri, i subcriteri, i relativi punteggi e le modalità di valutazione comparativa delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, nella formulazione vigente.
2. La valutazione è finalizzata a individuare la proposta maggiormente rispondente alle esigenze e agli obiettivi di interesse pubblico dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo alla qualità tecnica, alla sicurezza degli impianti, all'efficienza energetica, al potenziamento e ampliamento della rete, alla qualità gestionale, alla sostenibilità economico-finanziaria e all'effettiva allocazione dei rischi.
3. La comparazione delle proposte costituisce una fase del procedimento di finanza di progetto e non equivale all'aggiudicazione della concessione.
4. La valutazione è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri e dei subcriteri previamente pubblicati, senza introduzione successiva di ulteriori elementi di ponderazione.

Articolo 2 – Soggetto competente alla valutazione

1. La valutazione comparativa delle proposte è svolta, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi dell'Ente, dal **Responsabile Unico del Progetto (RUP), anche in forma monocratica**, senza necessità di costituzione di una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 36/2023 per la presente fase di esame delle proposte, salvo diversa disposizione normativa o organizzativa applicabile.
2. Il RUP procede alla verifica preliminare della documentazione e alla valutazione comparativa delle proposte ammesse, applicando i criteri, i subcriteri e i punteggi previsti dal presente documento.
3. In caso di valutazione monocratica, il RUP attribuisce direttamente i coefficienti e i relativi punteggi, motivandoli nelle schede di valutazione e nella relazione istruttoria conclusiva.
4. In considerazione della complessità tecnica, economico-finanziaria e giuridica dell'operazione, il RUP può acquisire contributi istruttori, verifiche e pareri da parte di uffici comunali competenti o di soggetti dotati di specifiche professionalità, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

5. L'eventuale acquisizione di contributi specialistici non comporta automaticamente la costituzione di una commissione giudicatrice e non trasferisce ai soggetti consultati la responsabilità della valutazione comparativa.
6. Prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, il RUP verifica l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023, provvedendo agli adempimenti dichiarativi e alle comunicazioni eventualmente richiesti.
7. Resta ferma la competenza degli organi e degli uffici dell'Amministrazione all'adozione dei provvedimenti successivi e conclusivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Principi di valutazione

1. La valutazione è effettuata nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e risultato.
2. Le proposte sono valutate in relazione alla loro effettiva capacità di soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione, senza preferenze automatiche per specifiche tecnologie o soluzioni proprietarie.
3. La valutazione deve considerare la coerenza complessiva tra progetto, investimenti, cronoprogramma, prestazioni, Piano Economico-Finanziario, schema di convenzione e matrice dei rischi.
4. Non sono attribuiti punteggi positivi a prestazioni non documentate, non verificabili o meramente dichiarate.

Articolo 4 – Quadro conoscitivo ed economico di riferimento

1. Ai fini della confrontabilità delle proposte sono assunti i seguenti dati iniziali:

Parametro	**Valore**
Consistenza stimata del servizio	**2.150 corpi illuminanti**
Consumo energetico anno 2025	**1.484 MWh**
Durata indicativa della concessione	**180 mesi**

2. Il quadro economico annuo di riferimento è il seguente:

Componente	**Importo netto annuo**	**Importo annuo IVA inclusa**
Fornitura di energia elettrica	€ 356.219,61	€ 434.587,92
Manutenzione degli impianti	€ 63.714,98	€ 70.086,48
Totale	**€ 419.934,59**	**€ 504.674,40**

3. I dati hanno natura conoscitiva e non costituiscono garanzia contrattuale della consistenza degli impianti, dei consumi futuri o dei corrispettivi riconoscibili.
4. La valutazione tiene conto delle eventuali differenze motivate rispetto al quadro iniziale, evitando confronti basati su ipotesi non omogenee.

5. Il quadro economico annuo non rappresenta automaticamente il valore stimato della concessione ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 5 – Verifica preliminare di ammissibilità

1. Prima dell'attribuzione dei punteggi, il RUP procede alla verifica preliminare di ammissibilità delle proposte secondo l'Avviso pubblico e la normativa vigente.
2. La verifica riguarda:

   a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione;

   b) identificazione del proponente e legittimazione alla presentazione della proposta;

   c) presenza delle dichiarazioni e della documentazione obbligatoria;

   d) riconducibilità della proposta all'oggetto dell'Avviso;

   e) presenza degli elaborati progettuali richiesti;

   f) presenza del Piano Economico-Finanziario asseverato, ove prescritto;

   g) presenza dello schema di convenzione;

   h) presenza della documentazione necessaria alla valutazione della sostenibilità e dell'allocazione dei rischi;

   i) assenza di cause ostative alla valutazione previste dalla legge.

3. La verifica preliminare è distinta dalla valutazione di merito e non comporta attribuzione di punteggio.
4. Eventuali richieste di chiarimento o integrazione documentale devono rispettare la normativa applicabile e non possono consentire la sostanziale riformulazione della proposta dopo la scadenza del termine di presentazione, né alterare la parità di trattamento.
5. L'eventuale mancata ammissione alla valutazione comparativa deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 6 – Criteri e punteggi

La valutazione è articolata in sette criteri, per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**.

Codice	Criterio	Punteggio massimo
A	Qualità tecnica, riqualificazione e messa in sicurezza	20
B	Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale	20
C	Potenziamento e ampliamento della rete	20
D	Qualità della gestione e manutenzione	15
E	Sostenibilità economico-finanziaria e convenienza pubblica	15
F	Allocazione dei rischi e qualità della convenzione	5
G	Cronoprogramma e fattibilità attuativa	5

	TOTALE	**100**

Articolo 7 – Criterio A: qualità tecnica, riqualificazione e messa in sicurezza – Massimo 20 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
A.1	Completezza e affidabilità dell'analisi tecnica degli impianti, delle criticità e delle esigenze di intervento	5
A.2	Qualità e adeguatezza degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo	6
A.3	Qualità tecnica e illuminotecnica degli interventi di riqualificazione	5
A.4	Durabilità, manutenibilità, interoperabilità e affidabilità delle soluzioni proposte	4
Totale A		**20**

La valutazione considera la capacità della proposta di individuare criticità effettive e di definire interventi tecnicamente adeguati, realizzabili e verificabili.

Articolo 8 – Criterio B: efficientamento energetico e sostenibilità ambientale – Massimo 20 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
B.1	Entità e attendibilità del risparmio energetico atteso sulla rete esistente	8
B.2	Qualità della metodologia di determinazione della baseline e di misurazione e verifica dei risparmi	5
B.3	Qualità dei sistemi di regolazione, telecontrollo e monitoraggio energetico	4
B.4	Misure di sostenibilità ambientale e contenimento dell'inquinamento luminoso	3
Totale B		**20**

Il risparmio energetico deve essere espresso in MWh/anno e in percentuale rispetto alla baseline motivata dal proponente, assumendo il dato di consumo 2025 quale riferimento conoscitivo iniziale.

Devono essere distinti i risparmi conseguibili sulla rete esistente e gli eventuali consumi aggiuntivi derivanti dai nuovi impianti.

Articolo 9 – Criterio C: potenziamento e ampliamento della rete – Massimo 20 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
C.1	Qualità e utilità degli interventi di potenziamento degli impianti esistenti	6
C.2	Qualità, localizzazione e utilità pubblica degli interventi di ampliamento della rete	8
C.3	Fattibilità tecnica, autorizzativa e infrastrutturale degli interventi proposti	3
C.4	Sostenibilità dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione dei nuovi impianti	3
Totale C		**20**

La valutazione considera l'effettiva utilità pubblica, la rispondenza alle esigenze del territorio, la qualità tecnica e la sostenibilità dell'operazione.

SETTORE V

Non è attribuito automaticamente un punteggio maggiore alla proposta che preveda il numero più elevato di nuovi punti luce.

Articolo 10 – Criterio D: qualità della gestione e manutenzione – Massimo 15 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
D.1	Organizzazione del servizio, presidio operativo e continuità gestionale	4
D.2	Piano di manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e straordinaria	4
D.3	Tempi di presa in carico, intervento e ripristino dei guasti, con particolare riferimento alle emergenze	4
D.4	Qualità dei sistemi informativi, dell'anagrafe impiantistica e della rendicontazione	3
Totale D		**15**

La valutazione considera la chiarezza degli obblighi gestionali, l'adeguatezza delle risorse, la tempestività degli interventi e la verificabilità dei livelli di servizio.

Articolo 11 – Criterio E: sostenibilità economico-finanziaria e convenienza pubblica – Massimo 15 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
E.1	Congruità e convenienza complessiva dei corrispettivi proposti per l'Amministrazione	6
E.2	Attendibilità, coerenza e sostenibilità del Piano Economico-Finanziario	5
E.3	Adeguatezza della struttura finanziaria, delle fonti di copertura e delle analisi di sensitività	4
Totale E		**15**

La valutazione considera l'onere economico complessivo dell'operazione, gli investimenti proposti, la qualità delle prestazioni, i costi di gestione e i rischi assunti.

La convenienza non è determinata esclusivamente dal minor corrispettivo annuale, ma dal rapporto tra oneri complessivi, benefici attesi, prestazioni garantite e sostenibilità nel ciclo di vita della concessione.

Articolo 12 – Criterio F: allocazione dei rischi e qualità della convenzione – Massimo 5 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
F.1	Chiarezza, completezza ed effettività dell'allocazione dei rischi	3
F.2	Qualità delle clausole contrattuali di controllo, tutela dell'Amministrazione, penali, decurtazioni e restituzione degli impianti	2
Totale F		**5**

La valutazione considera la coerenza tra matrice dei rischi, PEF e schema di convenzione, con particolare riferimento all'effettivo trasferimento del rischio operativo secondo la disciplina applicabile.

SETTORE V

Articolo 13 – Criterio G: cronoprogramma e fattibilità attuativa – Massimo 5 punti

Subcriterio	Elementi oggetto di valutazione	Punti
G.1	Chiarezza, realismo e coerenza del cronoprogramma degli investimenti	3
G.2	Gestione delle interferenze, continuità del servizio e individuazione delle principali criticità autorizzative ed esecutive	2
Totale G		**5**

La valutazione considera la concreta realizzabilità degli interventi e la coerenza dei tempi con le risorse, le autorizzazioni, gli investimenti e la continuità del servizio.

Articolo 14 – Metodo di attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun subcriterio il RUP attribuisce un coefficiente compreso tra **0 e 1**, sulla base della qualità della proposta e degli elementi documentali presentati.
2. Il coefficiente è determinato secondo la seguente scala:

Coefficiente	Giudizio	Descrizione
0,00	Non valutabile	Elemento assente, non dimostrato o non pertinente
0,20	Insufficiente	Elemento trattato in modo generico, lacunoso o scarsamente attendibile
0,40	Parzialmente adeguato	Elemento sviluppato solo in parte, con criticità o carenze significative
0,60	Adeguato	Elemento coerente e sufficientemente documentato
0,80	Buono	Elemento completo, convincente e supportato da adeguata documentazione
1,00	Ottimo	Elemento particolarmente completo, rigoroso, verificabile e pienamente rispondente agli obiettivi pubblici

3. Per ciascun subcriterio il punteggio è calcolato applicando la formula:

Punteggio = Punteggio massimo del subcriterio × Coefficiente attribuito.

4. **In caso di valutazione monocratica, il RUP attribuisce direttamente i coefficienti e i relativi punteggi, motivandoli nelle apposite schede di valutazione.** La motivazione deve fare riferimento agli elementi concreti della proposta, evidenziando le ragioni del giudizio espresso e, ove pertinente, le differenze rispetto alle altre proposte esaminate.
5. Qualora la valutazione sia affidata a un organismo collegiale formalmente costituito, ciascun componente attribuisce i coefficienti secondo le modalità previamente stabilite nell'atto di costituzione, nel rispetto dei criteri e dei pesi del presente allegato.
6. Sono ammessi coefficienti intermedi tra quelli indicati nella tabella, purché la loro attribuzione sia accompagnata da una motivazione specifica e coerente con la scala di giudizio.

7. I punteggi dei subcriteri sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli subcriteri.
8. Non è prevista riparametrazione dei punteggi in funzione del numero delle proposte o del miglior punteggio conseguito.

Articolo 15 – Valutazione della coerenza e dell'attendibilità

1. Il RUP verifica la coerenza interna delle proposte e la corrispondenza tra le prestazioni dichiarate e gli elaborati tecnici, economici e contrattuali.
2. La verifica riguarda in particolare:

   a) corrispondenza tra interventi progettati e investimenti quantificati;

   b) verificabilità dei risparmi energetici;

   c) sostenibilità degli ampliamenti proposti;

   d) congruità dei costi manutentivi;

   e) compatibilità dei tempi di attuazione;

   f) coerenza tra PEF e matrice dei rischi;

   g) effettiva tutela dell'Amministrazione nello schema di convenzione.

3. Gli elementi contraddittori, non documentati o privi di adeguata attendibilità sono valutati nell'ambito dei pertinenti subcriteri.
4. Qualora emergano carenze tali da impedire la verifica dei presupposti essenziali di fattibilità o sostenibilità dell'operazione, il RUP ne dà specificamente conto nella relazione conclusiva.

Articolo 16 – Graduatoria comparativa

1. Al termine della valutazione il RUP redige la graduatoria delle proposte ammesse, ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio complessivo.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale la proposta con il punteggio più elevato nel **criterio E – Sostenibilità economico-finanziaria e convenienza pubblica**.
3. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta con il punteggio più elevato nel **criterio C – Potenziamento e ampliamento della rete**.
4. In caso di persistente parità, prevale la proposta con il punteggio più elevato nel **criterio B – Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale**.
5. Qualora permanga la parità, il RUP ne dà atto nella relazione conclusiva, rimettendo all'Amministrazione le determinazioni di competenza nel rispetto dei criteri previamente pubblicati.
6. La graduatoria non determina automaticamente l'approvazione della proposta, l'attribuzione della qualità di promotore o l'aggiudicazione della concessione.

SETTORE V

Articolo 17 – Soglia di adeguatezza

1. Ai fini dell'individuazione delle proposte maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Amministrazione, è stabilita una **soglia complessiva di adeguatezza pari a 60 punti su 100**.
2. Il conseguimento della soglia non determina automaticamente il riconoscimento dell'interesse pubblico della proposta, che resta subordinato alla verifica dei presupposti di fattibilità, convenienza, sostenibilità e legittimità dell'operazione.
3. Il mancato raggiungimento della soglia impedisce l'individuazione della proposta quale maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Amministrazione nell'ambito della presente comparazione, ferma la necessità di motivare l'esito sulla base delle risultanze istruttorie.
4. Anche in presenza di proposte che abbiano superato la soglia, l'Amministrazione conserva le prerogative previste dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Schede di valutazione e relazione conclusiva del RUP

1. **La valutazione comparativa può essere svolta in forma monocratica dal RUP**, mediante redazione e sottoscrizione di apposite schede di valutazione riferite a ciascuna proposta.
2. Le schede devono riportare:

   a) identificazione della proposta;

   b) esito della verifica preliminare di ammissibilità;

   c) coefficienti attribuiti ai singoli subcriteri;

   d) punteggi parziali;

   e) motivazioni dei giudizi;

   f) punteggio complessivo;

   g) eventuali criticità rilevate.

3. Al termine delle operazioni il RUP redige una **relazione istruttoria conclusiva**, contenente:

   a) ricostruzione delle operazioni svolte;

   b) indicazione delle proposte esaminate;

   c) risultanze della verifica preliminare;

   d) sintesi delle valutazioni tecniche, gestionali ed economico-finanziarie;

   e) graduatoria comparativa;

   f) verifica della soglia di adeguatezza;

   g) eventuali approfondimenti e contributi specialistici acquisiti;

   h) proposta motivata per le successive determinazioni dell'Amministrazione.

4. La relazione conclusiva e le schede sono sottoscritte dal RUP e conservate agli atti del procedimento.

5. La documentazione è resa accessibile nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e sulla tutela delle informazioni tecniche e commerciali.

Articolo 19 – Esito della comparazione e competenze decisionali

1. Conclusa la valutazione comparativa, il RUP trasmette le risultanze istruttorie agli organi e agli uffici competenti per le determinazioni previste dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Amministrazione procede alle verifiche sulla fattibilità, sulla convenienza pubblica, sulla sostenibilità economico-finanziaria, sulla compatibilità con la programmazione e sulla legittimità dell'operazione.
3. L'eventuale individuazione della proposta di interesse pubblico non costituisce aggiudicazione della concessione e non comporta automaticamente l'assunzione di obbligazioni finanziarie a carico dell'Ente.
4. Le successive fasi procedimentali restano disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Coordinamento con l'Avviso pubblico e gli altri allegati

1. Il presente documento costituisce l'**Allegato 3 – Criteri di valutazione comparativa** dell'Avviso pubblico.
2. I criteri e i subcriteri sono definiti in coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi prestazionali individuati nell'**Allegato 1 – Indicazioni per i proponenti**.
3. Le dichiarazioni e gli elementi identificativi del proponente sono disciplinati dall'**Allegato 2 – Modello di istanza e dichiarazioni**.
4. Il presente documento non introduce requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Avviso e dalla normativa applicabile.
5. Eventuali difformità tra i documenti devono essere risolte prima dell'avvio delle valutazioni, nel rispetto della normativa vigente e senza modificare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte, i criteri e i pesi previamente pubblicati.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. I criteri, i subcriteri, i punteggi e le modalità di valutazione contenuti nel presente documento sono pubblicati contestualmente all'Avviso pubblico e agli altri allegati.
2. La valutazione comparativa non attribuisce ai proponenti diritti all'affidamento della concessione, né al riconoscimento automatico di indennizzi o rimborsi, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa applicabile.
3. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, nella formulazione vigente, e le ulteriori norme applicabili.

Il Responsabile del Settore V
Arch. Antonio Stamegna

ID
Antonio Stamegna
31/10/2026 09:40:20 UTC+0100